CAMERA DEI DEPUTATI N. **2943**

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MOLLICONE, DE CORATO, GABELLONE, L'ABBATE, LANCELLOTTA, MAIORANO, MARCHETTO ALIPRANDI, VARCHI

Istituzione della Giornata nazionale dei bambini

Presentata il 28 maggio 2026

ONOREVOLI COLLEGHI ! – La presente proposta di legge nasce dalla necessità di porre l'infanzia al centro del dibattito pubblico, istituzionale e culturale del nostro Paese, riconoscendo nei bambini non solo il futuro, ma il presente vivo e vibrante della nostra comunità nazionale. Investire sui bambini, proteggere i loro diritti e garantire il loro benessere significa gettare le fondamenta per una società più equa, inclusiva e democratica.

Nonostante l'Italia, con la legge 27 maggio 1991, n. 176, abbia ratificato la convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre del 1989, e la Costituzione, in particolare all'articolo 31, tuteli l'infanzia e la gioventù, i minori si trovano oggi ad affrontare sfide inedite e complesse. La povertà educativa, l'isolamento sociale acuito dal fenomeno della cosiddetta « iperconnessione digitale », le disuguaglianze nell'accesso allo sport e alla cultura nonché le fragilità psicologiche emergenti richiedono un segnale forte e coordinato da parte delle istituzioni.

L'istituzione della « Giornata nazionale dei bambini », da celebrare il 1° giugno di ciascun anno – in ideale continuità con la Giornata internazionale del bambino celebrata in molti Paesi del mondo – non vuole essere una mera ricorrenza formale. Al contrario, si propone come un catalizzatore annuale di azioni concrete, un momento di riflessione per la « comunità educante », in particolare per le famiglie, la scuola, gli enti del Terzo settore e le istituzioni, e come un'occasione per dare voce e protagonismo ai bambini stessi.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Istituzione della Giornata nazionale dei bambini)

1. La Repubblica, in virtù del valore sociale, educativo, culturale e civile dell'infanzia quale fondamento della comunità nazionale, istituisce il giorno 1° giugno di ciascun anno quale « Giornata nazionale dei bambini », di seguito denominata « Giornata nazionale ».

2. La Giornata nazionale ha la finalità di promuovere:

a) i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, in conformità con i princìpi della Costituzione italiana e della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre del 1989, ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176;

b) il benessere psicofisico dei bambini;

c) l'accesso dei bambini alla cultura, allo sport, all'istruzione e alla creatività;

d) il contrasto della povertà educativa, dell'emarginazione sociale e di ogni forma di discriminazione nei confronti dei bambini;

e) il valore primario e insostituibile della famiglia, costituzionalmente riconosciuta;

f) la formazione integrale della persona, in tutte le sue dimensioni fisiche, morali, spirituali e relazionali.

3. La Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

Art. 2.

(Celebrazioni e iniziative)

1. In occasione della Giornata nazionale, lo Stato, le regioni, le province auto-

nome, gli enti locali, le istituzioni scolastiche, le università, gli enti culturali, sportivi e del Terzo settore possono promuovere iniziative, manifestazioni, incontri, attività educative e culturali volte a sensibilizzare la cittadinanza sui temi dell'infanzia.

2. La società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, nell'ambito della propria programmazione e delle proprie finalità di servizio pubblico, assicura adeguati spazi informativi, culturali e di approfondimento dedicati alla Giornata nazionale.

3. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della propria autonomia, possono promuovere attività didattiche e formative dedicate ai diritti, alla salute, alla cultura, alla responsabilità personale e alla crescita armonica della persona.

Art. 3.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.



19PDL0199160